

Informativa per la clientela di studio

N. 44 del 14.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Comunicazione dei beni in godimento ai soci prorogata al 15 ottobre

E' stato prorogato al prossimo 15 ottobre il termine di scadenza per la prima comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell'imprenditore.

Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 marzo 2012).

Premessa

Il D.L. n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto" ha introdotto, ai commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell'art. 2, una nuova disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione "fittizia" di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore.

In base alla suddetta disciplina, se una società/ditta individuale concede in godimento l'utilizzo di un bene d'impresa (mobile o immobile) a un socio/familiare (a titolo personale) in capo:

- ✓ **all'utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso** ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell'art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- ✓ **al concedente (società/ditta individuale) è prevista l'indeducibilità dei relativi costi** se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.

Il comma 36-sexiesdecies del citato art. 2, al fine di consentire l'attività di controllo da parte dell'Ufficio, dispone che per i beni in esame il concedente (società/ditta individuale) ovvero l'utilizzatore (socio/familiare) **dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.**

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La suddetta comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi :

➤ **soggetti obbligati:**

i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano **i dati anagrafici dei soci** (*comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente*) o **dei familiari dell'imprenditore** che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore;

➤ **beni oggetto della comunicazione:**

la comunicazione deve essere effettuata:

- per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.

L'obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al **17 settembre 2011**, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo;

➤ **esoneri:**

l'obbligo della comunicazione **non sussiste** quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie "autovettura", "altro veicolo", "unità da diporto", "aeromobile", "immobile", pertanto da includere nella categoria "altro" del tracciato record, **siano di valore non superiore a tremila euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata;

➤ **termine per la comunicazione:**

la comunicazione deve essere effettuata **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.**

Proroga dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012

Ancorché l'applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.11.2011 aveva richiesto l'invio della comunicazione anche per l'anno precedente al 2012 da effettuare **entro il 31.3.2012**.

Il primo appuntamento, pertanto, era fissato per il 31 marzo 2012.

In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 13.03.2012 ha spostato il termine del 31.03.2012 **al 15 ottobre 2012**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 